



Ministero delle politiche agricole  
alimentari e forestali

CORPO FORESTALE DELLO STATO  
ISPETTORATO GENERALE  
Servizio V  
Reparto Addestramento

Roma, 13 MAR. 2015

All'Ufficio SIAeT  
SEDE

Al Servizio III Divisione 11<sup>a</sup>  
Ufficio Riproduzione  
SEDE

e, p.c. all'Ufficio Relazioni Sindacali  
SEDE

Prot. 289  
All. 1

**Oggetto:** Pubblicazione del D.C.C. di approvazione del Regolamento riguardo le modalità di svolgimento del 40° Corso di formazione Vice Ispettori del C.F.S..

Ai fini della pubblicazione sul sito intranet e sul bollettino ufficiale del C.F.S., si trasmette il decreto del Capo del Corpo forestale dello Stato n.29 in data 11 marzo 2015 relativo alle modalità di svolgimento del 40° Corso di formazione Vice Ispettori del C.F.S..

|  |     |
|--|-----|
| CORPO FORESTALE DELLO STATO<br>Ufficio Relazioni Sindacali |     |
| 16 MAR 2015  |     |
| Prot. N°   | 455 |
| Posiz. N°  |     |

IL PRIMO DIRIGENTE

Marina Marinelli

Trasmettere con lettera  
alle OSS



# *Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali*

## **CORPO FORESTALE DELLO STATO ISPettorato GENERALE**

n. 29

### IL CAPO DEL CORPO FORESTALE DELLO STATO

VISTO il Testo Unico delle disposizioni riguardanti lo statuto degli impiegati civili dello Stato approvato con D.P.R. 10 gennaio 1957, n. 3;

VISTO il decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 201, e successive modifiche, in materia di riordino delle carriere del personale non direttivo e non dirigente del Corpo forestale dello Stato, ed in particolare gli articoli da 15 a 18 sulla disciplina per l'accesso al ruolo degli ispettori del Corpo forestale dello Stato, nell'ambito della quale è previsto, specificamente all'articolo 15, comma 1, lettera b), un concorso interno riservato al personale che espleta funzioni di polizia in possesso, alla data di pubblicazione del bando di concorso, di un'anzianità di servizio non inferiore a sette anni e di diploma di istituto di istruzione secondaria superiore che consente l'iscrizione ai corsi per il conseguimento del diploma universitario;

VISTO il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 concernente le norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche ed in particolare l'articolo 3;

VISTA la legge 6 febbraio 2004, n. 36 – nuovo ordinamento del Corpo forestale dello Stato;

VISTO il decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali 29 novembre 2013, con il quale, ai sensi dell'articolo 17, comma 1, del citato decreto legislativo 201/95, sono state fissate le modalità di svolgimento dei concorsi interni a vice ispettore;

VISTO il decreto del Capo del Corpo forestale dello Stato 10 dicembre 2013 con il quale è stato bandito un concorso interno per titoli di servizio ed esami per la nomina di 199 vice ispettori ed il decreto del 5 marzo 2014 di rettifica del citato bando;

VISTO il decreto del Capo del Corpo forestale dello Stato 20 novembre 2014 di approvazione delle graduatorie e di dichiarazione dei vincitori del concorso interno per titoli di servizio ed esami per la nomina di n. 199 vice ispettori ed il decreto del 27 novembre 2014 di rettifica delle dette graduatorie;

VISTO il decreto del Capo del Corpo forestale dello Stato 5 febbraio 2015 di approvazione del programma didattico relativo al 40° corso per la nomina a vice ispettore del Corpo forestale dello Stato;

VISTO il decreto del Capo del Corpo forestale dello Stato 12 febbraio 2015 di individuazione degli uffici cui assegnare le 199 unità da ammettere al corso di istruzione e specializzazione tecnico-professionale in relazione al concorso di cui sopra;

VISTO il decreto del Capo del Corpo forestale dello Stato in data 3 marzo 2015 di ammissione alla frequenza del prescritto corso della durata di sei mesi;

CONSIDERATO che, ai sensi dell'articolo 8, comma 2, del citato decreto ministeriale 29 novembre 2013 il personale ammesso al corso conserva la qualifica rivestita all'atto dell'ammissione ed assume altresì la denominazione di allievo vice ispettore;

ATTESA la necessità di determinare, ai sensi dell'articolo 8, comma 3, del citato decreto ministeriale 29 novembre 2013, le modalità di svolgimento del 40° corso, le modalità dei relativi esami e la composizione della Commissione esaminatrice;

RITENUTO ragionevole armonizzare il concetto di assenza dal corso con quello di durata minima del corso prevista dalla legge;

Sentite le organizzazioni sindacali del C.F.S.;

## DECRETA

### Art. 1

#### *Avvio del corso per la nomina a vice ispettore*

1. Per i motivi nelle premesse specificati, il corso di istruzione e specializzazione tecnico-professionale per la nomina a vice ispettore, della durata di sei mesi, di cui all'articolo 17, comma 2, del decreto legislativo 12 maggio 1995 n. 201, ha inizio il **18 marzo 2015** e termine il **18 settembre 2015** per le n. **199** unità ad esso ammesse con D.C.C. in data 3 marzo 2015 in esito al concorso bandito con decreto del Capo del Corpo forestale dello Stato 10 dicembre 2013.

2. Il corso è denominato **40° Corso "Fiume Clitunno"**

3. Il corso si svolge in regime convittuale, in convenzione, presso la sede della Scuola allievi agenti della Polizia di Stato di Spoleto (PG), con possibilità di successivo svolgimento anche presso altre sedi. Per l'intera durata del corso gli allievi saranno amministrati dalla Scuola del Corpo forestale dello Stato e decadono da eventuali incarichi di Comandante di stazione.

### Art. 2

#### *Durata ed articolazione*

1. La durata complessiva del corso di formazione è di sei mesi.

2. L'orario settimanale è articolato su cinque giornate lavorative, per complessive 36 (trentasei) ore settimanali, dal lunedì al venerdì mattina.

3. Il corso è articolato in periodi formativi teorici e pratici, compreso un modulo di accoglienza e orientamento, ed in un periodo conclusivo dedicato alla preparazione e svolgimento degli esami finali.

### Art. 3

#### *Organizzazione del corso*

1. Il corso è svolto, sotto la Direzione della Scuola del Corpo forestale dello Stato di Cittaducale (RI), presso le strutture in convenzione della Scuola della Polizia di Stato di Spoleto (PG), con possibilità di svolgimento, per eventuali attività specialistiche, anche presso le altre sedi della Scuola o Centri di formazione del Corpo.

A tale scopo la Scuola del Corpo forestale dello Stato di Cittaducale organizza presso la Scuola della Polizia di Stato di Spoleto (PG):

- un'Unità Organizzativa Reparto e Organizzazione, che si coordinerà con la Direzione della Scuola del Corpo forestale dello Stato di Cittaducale (RI) per il corretto svolgimento del corso;
- un'Unità Organizzativa Addestramento - Formazione - Specializzazione, suddivisa in 2 (due) Sezioni, con a capo funzionari del ruolo direttivo, nominati con decreto del Capo del Corpo forestale dello Stato su proposta del Capo del Servizio V- Comandante della Scuola, cui verranno assegnati gli allievi frequentatori.

2. Con decreto del Capo del Corpo, su proposta del Capo del Servizio V - Comandante della Scuola, è nominato il Direttore del corso, appartenente al ruolo dei dirigenti del Corpo forestale dello Stato, in servizio presso il Servizio Centrale Scuola del Corpo forestale dello Stato, responsabile, d'intesa con l'unità organizzativa addestramento, della predisposizione dei calendari e dell'attuazione delle attività didattiche, addestrative e formative.

3. Con decreto del Capo del Corpo, su proposta del Capo del Servizio V, è nominato il consiglio didattico del corso, presieduto dal Capo del Servizio V.

4. Al Consiglio di cui al comma 3 competono le funzioni relative alla individuazione dei docenti referenti per materia, la pianificazione per lo svolgimento delle attività didattiche e il coordinamento dell'attività formativa e la scelta degli strumenti di ausilio didattico. Il Consiglio didattico produrrà all'Ufficio Relazioni Sindacali una relazione sull'andamento didattico e metà e fine corso.

#### **Art. 4**

##### *Programma didattico*

1. Il programma didattico del corso per la promozione a vice ispettore è quello approvato con decreto del Capo del Corpo del 5 febbraio 2015.

#### **Art. 5**

##### *Metodologia didattica*

Nell'ambito del corso è adottata una metodologia teorica nonché pratica, comprensiva di esercitazioni anche in ambiente esterno. La formazione prevede l'illustrazione degli aspetti teorici di riferimento e l'utilizzo di costanti esemplificazioni, anche attraverso la presentazione di situazioni e casi concreti, in relazione ai rinnovati compiti istituzionali del Corpo forestale dello Stato con particolare riferimento alla funzione e ruolo della qualifica di vice ispettore.

Un adeguato spazio sarà dedicato alle verifiche sul grado di preparazione raggiunto dagli allievi durante il periodo di formazione pratica, anche al fine di riscontrare la rispondenza dei ritmi di lavoro e delle metodologie didattiche impiegate alle effettive necessità formative. Il programma didattico è diviso in due aree, la prima tecnico-giuridica e tecnico-ambientale, la seconda area operativa e tecniche di polizia. Quest'ultima prevede lo svolgimento di moduli specialistici e specialistici abilitativi.

#### **Art. 6**

##### *Dimissione ed espulsione dal corso*

1. Sono dimessi dal corso gli allievi vice ispettori che:

- a) dichiarano di rinunciare al corso;
- b) sono stati per qualsiasi motivo assenti dal corso per più di sessanta giorni, anche non continuativi;
- c) non superano gli esami finali del corso, con diritto ad essere ammessi una sola volta al corso successivo.

2. Nel caso in cui l'assenza oltre il limite di cui al comma 1, lettera b), è stata determinata da infermità contratta durante il corso o dipendente da causa di servizio oppure, in relazione al personale femminile, da maternità, viene disposta l'ammissione al primo corso successivo, rispettivamente, alla riacquistata idoneità- psico-fisica o ai periodi di assenza dal lavoro previsti dalle disposizioni sulla tutela delle lavoratrici madri.

3. L'ammissione al corso successivo di cui al comma 2 è comunque preclusa per il personale che, dopo la dimissione, sia dichiarato non più idoneo o incorra in una sanzione più grave della censura.

4. La decorrenza della nomina a vice ispettore è quella prevista per il corso frequentato e concluso, salvo ripetizione del corso per infermità dipendente da causa di servizio, nel qual caso spetta invece la stessa decorrenza, comunque ai soli effetti giuridici, attribuita agli idonei del corso originario nonché l'inserimento nella graduatoria relativa al corso originario.

5. Sono espulsi dal corso gli allievi vice ispettori responsabili di mancanze punibili con sanzioni disciplinari più gravi della riduzione dello stipendio, di un quinto di una mensilità o di un decimo di due mensilità, ai sensi dell'articolo 80 del D.P.R. 10 gennaio 1957, n. 3.

6. I provvedimenti di dimissione e di espulsione dal corso sono adottati con decreto del Capo del Corpo su proposta del Capo del Servizio V - Comandante della Scuola.

#### **Art. 7**

##### *Assenze dal corso*

1. Ai fini dell'articolo 6, comma 1, lettera b), si computano le giornate di effettiva attività didattica. Nel caso di periodi di assenza si considerano tutti i giorni compresi nel periodo, salvo la giornata o il periodo senza effettiva attività didattica immediatamente precedente la giornata di rientro al corso.

2. La mancata partecipazione, anche in giornate diverse, alle attività previste dall'orario delle lezioni, per un totale di otto ore, costituisce assenza da una giornata didattica.

3. Non sono in ogni caso considerate assenze dal corso:

a) le festività riconosciute in ambito nazionale, con sospensione della didattica dalle ore 13.00 del giorno antecedente alle ore 12.00 del giorno successivo;

b) i seguenti periodi di interruzione della didattica:

- dalle ore 13.00 del 27 marzo 2015 alle ore 13.00 del 13 aprile 2015;

- dalle ore 13.00 del 31 luglio 2015 alle ore 13.00 del 24 agosto 2015.

c) quelle autorizzate al personale per il mantenimento delle abilitazioni professionali già possedute e quelle per citazione dell'Autorità giudiziaria come teste per fatti inerenti il servizio.

4. Nei periodi di interruzione della didattica gli allievi svolgono esclusivamente attività di approfondimento di studio presso le sedi di provenienza. In tali periodi, eventuali assenze, a qualsiasi causa dovute, non saranno computate nei sessanta giorni di cui al comma 1.

#### **Art. 8**

##### *Valutazione degli allievi*

1. Durante il corso gli allievi sosterranno una o più prove intermedie, dirette ad accertare il livello di preparazione raggiunto nelle materie del corso.

2. La prova finale, da sostenersi al termine del corso, consiste nella soluzione, in tempo predeterminato, di quesiti teorico-pratici con risposta a scelta multipla sulle materie svolte durante il corso.

3. La graduatoria in base alla quale viene individuato il superamento dell'esame di fine corso e secondo il cui ordine viene conferita la nomina a vice ispettore è articolata sui punteggi da 0 a 30 relativi alla sola prova finale, a prescindere dal risultato delle prove intermedie. L'esame di fine corso si intende superato se l'allievo ottiene almeno 18 punti su 30.

4. In caso di parità di punteggio, prevale l'ordine nella graduatoria generale di merito del concorso di cui all'articolo 7, comma 1, del bando, approvata con decreto del 20 novembre 2014.

5. La prova finale è svolta a cura di una commissione nominata con provvedimento del Capo del Corpo forestale dello Stato, composta da un presidente, con la qualifica di primo dirigente o superiore, e quattro membri appartenenti al ruolo direttivo dei funzionari con la qualifica di commissario capo o vice questore aggiunto. Le funzioni di segretario possono essere affidate ad un appartenente al ruolo degli agenti e degli assistenti o superiore o equiparati (ruoli tecnici).

**Art. 9**  
*Disposizioni integrative*

1. Il Comandante della Scuola adotta i provvedimenti necessari a dare attuazione alle disposizioni contenute nel presente decreto.

Roma, 1 MAR. 2015

IL CAPO  
DEL CORPO FORESTALE DELLO STATO  
Cesare Patrone

